

**L'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione
(Cass. Civ., Sez. VI, ord. 19 maggio 2022, n. 16242)**

Il volontario abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, a meno che esso non sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia conseguenza dell'intollerabilità della convivenza preesistente. È quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16242 del 19 maggio 2022.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Consigliere -
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1536-2019 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,
rappresentato e difeso dall'avvocato SETTIMIO DI SALVO;
- ricorrente -
contro

D.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 3,
presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata e
difesa dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE;
- controricorrente -
contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI

NAPOLI E CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4937/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal
Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

- che con sentenza n. 4937/2018, depositata il 31.10.2018, la Corte d'Appello di Napoli, nella causa di
separazione personale pendente tra B.F. e la moglie D.N.C., in accoglimento dell'appello proposto
da quest'ultima, ed in riforma della sentenza n. 5851/2018 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato
l'addebito della separazione al B. ed ha rideterminato l'assegno di mantenimento a favore della D.N.
ed a carico dello stesso B. nella misura di Euro 600,00 mensili;

- che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F. affidandolo a quattro
motivi, mentre D.N.C. ha resistito in giudizio con controricorso;

che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.; che il ricorrente ha depositato la
memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in
relazione all'addebito della separazione per tradimento;

che, in particolare, le testimonianze che "inchioderebbero" il B. sono de relato ex parte e non hanno
il rango di prova ex art. 2697 c.c.;

2. che il motivo è inammissibile;

- che, in proposito, la Corte d'Appello ha dichiarato l'addebito della separazione al B. sulla base di
una duplice ratio decidendi, ovvero sia per la relazione extraconiugale, sia per l'abbandono
ingiustificato della casa coniugale;

- che, se da un lato, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte d'Appello in ordine alla
relazione extraconiugale, a suo dire provata con testimonianze de relato ex parte, dall'altro, nessuna
censura il ricorrente ha svolto in ordine alla seconda ratio decidendi concernente l'abbandono
ingiustificato del tetto coniugale, il quale, per la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n.
648/2020), in quanto violazione del dovere di convivenza, è già sufficiente a giustificare l'addebito,
a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o
sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile
ed in conseguenza di tale fatto;

- che è orientamento consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di
ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a
giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per
difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma
motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza
(vedi Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020 che è arrivata alla stessa
soluzione dell'inammissibilità dell'impugnazione pur con un percorso logico diverso, ovvero per
l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per assoluta carenza della motivazione;
4. che il motivo è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014 di questa Corte;
5. che con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'addebito della separazione, sul rilievo che la Corte d'Appello ha completamente omesso di prendere in considerazione la ragione autentica della crisi coniugale, che risiede nei continui dissidi inerenti l'educazione dei figli adottivi (entrambi problematici a causa di traumi infantili sofferti);
6. che il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente neppure dedotto che il fatto che, a suo dire, sarebbe la ragione autentica della crisi coniugale (di cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno) abbia formato oggetto di discussione tra le parti, né indicato "dove" e "come" tale questione sarebbe eventualmente stata prospettata al giudice d'appello;
7. che con il quarto motivo è stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione alla misura della capacità patrimoniale dei coniugi, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la D.N. è proprietaria di una lussuosa abitazione familiare nel quartiere del (OMISSIS) ed è altresì comproprietaria di alcuni immobili in (OMISSIS);
8. che il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente neppure dedotto "dove" e "come" avrebbe sottoposto tali questioni all'esame della Corte d'Appello, e quindi le stesse abbiano formato oggetto di discussione tra le parti;
9. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.100,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2022.